

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL MIGLIO"

Art. 1 - Costituzione e sede legale

È costituita l'associazione di volontariato denominata "Associazione di volontariato IL MIGLIO" con sede a Migliuso, fraz. di Serrastretta, alla Via Rione S. Maria n. 16.

L'associazione potrà istituire sedi secondarie, filiali, agenzie e delegazioni con delibera del Comitato Direttivo. La variazione della sede legale non comporta modifica statutaria.

Art. 2 - Finalità

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, educative e di integrazione sociale. L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche indiretto. L'associazione si propone di promuovere e realizzare attività in ambito culturale volte a favorire la partecipazione dei cittadini favorendo l'integrazione ed il progresso sociale e culturale degli individui. L'associazione opera per favorire, divulgare e realizzare iniziative idonee a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale locale, le tradizioni popolari e la storia del paese di Migliuso. Si propone inoltre di promuovere la permanenza degli anziani presso il loro domicilio, attraverso l'attivazione di servizi di assistenza domiciliare e, quando possibile, l'attivazione di residenze protette per gli anziani da gestire direttamente o in collaborazione con altri organismi/soggetti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo verranno realizzate le seguenti attività:

- assumere o stimolare iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti e consentire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare e sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- promuovere la realizzazione di iniziative di carattere culturale e sociale, iniziative di aggregazione e socializzazione, incontri, dibattiti e seminari;
- collaborare insieme ad altre associazioni cooperative, organismi e movimenti, sia nella promozione di iniziative culturali e sociali, sia nella gestione di luoghi e strutture conformi a conseguire gli scopi sociali dell'associazione stessa;
- promuovere la costruzione di momenti ed iniziative atti a favorire la partecipazione diretta dei soggetti interessati e l'apprendimento e l'utilizzo collettivo di strumenti e tecnologie;
- promuovere iniziative finalizzate ad una conoscenza approfondita dei problemi culturali, sociali e politici attraverso ricerche, studio, documentazioni, mostre, viaggi, corsi e seminari;
- svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire, per quanto possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi;
- partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- promuovere la creazione di strumenti di comunicazione e informazione indipendenti;
- promuovere la costruzione di iniziative di carattere culturale e sociale quali: spettacoli musicali, teatrali e cinematografici, mostre d'arte, attività sportive, iniziative di aggregazione e socializzazione, incontri, dibattiti e seminari.

L'associazione è retta coi principi della solidarietà e mutualità ai sensi del Codice Civile, delle altre leggi vigenti in materia. In generale, l'associazione potrà compiere tutti gli atti, anche se non espressamente previsti dallo statuto, purché utili alla realizzazione dello scopo comune. Per raggiungere le finalità l'organizzazione si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra

attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, immobiliare, purché operi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. Per il conseguimento dei propri scopi, l'associazione in concomitanza di eventi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere raccolte pubbliche di fondi.

Al fine di perseguire i propri scopi e nel rispetto dei limiti di legge, l'Associazione svolge attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 CTS, in particolare:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 -modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 3 - Associati

Sono soci dell'associazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che, presentati da un socio effettivo, ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato Direttivo. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Le domande di ammissione devono recare la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservare statuto e regolamento, devono essere presentate in forma scritta al Comitato Direttivo che decide in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di ammissione. Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo, previo pagamento della quota di adesione.

La qualità di associato si perde per seguenti cause:

- recesso, comunicato per iscritto al Comitato Direttivo, esso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatto almeno tre mesi prima;
- morte;
- esclusione deliberata da Comitato Direttivo nei casi di comportamenti contrari alle disposizioni del presente statuto e del regolamento o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- in caso di inadempienza delle obbligazioni che derivano dalla legge e dallo statuto, denigratori nei confronti dell'associazione, dei suoi organismi e degli associati, ovvero a cause dell'inadempimento del dovere di collaborazione per il raggiungimento delle finalità con altri associati od organi.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (sette persone fisiche).

Art. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere le prestazioni gratuite concordate e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione. Per le attività realizzate dagli associati l'organizzazione in caso, rimborserà esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e curerà la copertura assicurativa ai sensi di legge.

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, a versare i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 5 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il comitato/consiglio direttivo (o organo di amministrazione);
- il presidente;
- il segretario;
- l'organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione secondo quanto previsto dal Regolamento associativo in materia, se approvato.

Art. 6 - Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti gli associati all'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto. Essa è presieduta dal presidente e dal Comitato Direttivo ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria almeno due volte all'anno e in via straordinaria ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario. La convocazione deve essere fatta con almeno 7 giorni di preavviso, mediante lettera o per posta elettronica: in ogni caso è necessario il riscontro del ricevimento da parte del destinatario. La convocazione dovrà contenere le materie in discussione, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, oltre a fissare il giorno della seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati, o di almeno due Consiglieri, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i membri del comitato direttivo;
- eleggere il presidente;
- approvare i regolamenti interni elaborati dal comitato direttivo e le relative modifiche;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 19;
- stabilire l'ammontare della quota d'iscrizione e dei contributi a carico degli associati;
- decidere sui ricorsi presentati da soci avverso l'esclusione;
- ratificare, ove richiesto, le delibere del comitato direttivo.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. E' prevista l'intervento all'assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa.

L'assemblea in sede straordinaria, a norma di legge, si riunisce per deliberare sulle modificazioni del presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione, sulla nomina e poteri dei liquidatori con le modalità stabilite dal successivo articolo 19.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

Art. 7 - Comitato Direttivo

Il comitato direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da n. 7 o da n. 9 membri - il comitato direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti in tale secondaria ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio Direttivo, come il presidente, ha durata 3 anni. Tutti gli amministratori/consiglieri sono scelti tra le persone fisiche in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza associate ovvero indicate dagli enti associati. In ogni caso si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Affinché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 7 giorni decorrenti dalla data della convocazione. La convocazione deve essere fatta mediante lettera o per posta elettronica; in ogni caso è necessario il riscontro del ricevimento da parte del destinatario. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima della riunione.

Il comitato direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendone e coordinandone le attività e autorizzandone la spesa;
- delibera sulle modalità di rimborso dei volontari e sulle tipologie di spese e attività per cui è ammesso il rimborso anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino

l'importo di 10 euro giornalieri e di 150 euro mensili e sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;

- eleggere al suo interno il Vice Presidente, il segretario, il tesoriere e il magazziniere;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 8 - Presidente

Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato direttivo, è eletto dall'assemblea nel suo seno a maggioranza di voti. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato direttivo. In caso di parità di voti durante l'assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo, su qualunque tematica, ad eccezione delle elezioni del Consiglio direttivo e/o del presidente, il voto del presidente vale doppio. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato direttivo, sottoponendoli a ratifica nella riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente o dal componente più anziano di età del comitato direttivo. Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo, tre anni, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Art 9 - Segretario

Il segretario eletto, dal Comitato Direttivo nel seno a maggioranza di voti, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, comitato direttivo;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato direttivo.

Art. 10 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 - Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 12 - Risorse economiche

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quota d'iscrizione e contributi degli associati;
- contributi dei privati;
- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentary;
- 5x1000;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito, stabilito da comitato direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta dal Presidente. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati.

Qualora eventuali contributi non venissero versati sul conto, l'associazione rilascerà relativa quietanza.

Art. 13 - Contributi sociali

L'assemblea in casi particolari può stabilire un contributo a carico degli associati per finanziare l'attività dell'associazione tale contributo non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato. Gli associati non in regola con il pagamento del contributo sociale non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali

Art. 14 - Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato direttivo il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti rispettivamente entro il 30 novembre ed entro il 30 aprile. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 15 – Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro contabile, contenente tutti i movimenti finanziari dell'associazione e il patrimonio dei beni.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: Potranno esaminare i libri associativi durante le assemblee previa richiesta scritta rivolta all'organo direttivo.

Art. 16 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e **gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite del Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario con l'esclusione del rimborso spese previsto dal comma 4 art. 17 del CTS. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. i.m.m

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 17 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 18 – Logo

Le richieste di concessione del patrocinio e dell'utilizzo del nome e del logo ufficiale dell'associazione devono essere inviate alla mail ufficiale dell'associazione (associazioneilmiglio@libero.it).

Art. 19 - Modifiche dello statuto e Scioglimento

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea dal comitato direttivo o da almeno un terzo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di Volontariato operanti in analogo settore.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria vengano adottate con le modalità previste dall'art. 21 del Codice Civile.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 20 - Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. i.m.m (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Associazione di Volontariato "Il Miglio"
Sede Via Rione S. Maria n. 16. Migliuso fraz. del Comune di Serrastretta (CZ)
Codice Fiscale 92023120790

Verbale di Assemblea del 2 OTTOBRE 2020

In data 2 OTTOBRE 2020, alle ore 20.30, presso il centro diurno di Migliuso, l'Assemblea dell'Associazione "Il Miglio" si è riunita per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Rinnovo Cariche Sociali;

A norma dell'art. 6 dello Statuto sociale, assume la parola il presidente f.f. ing. Umberto Mazzei, che, constatato che sono **presenti** n. 13 soci aventi diritto al voto, n.2 deleghe e n.5 soci **assenti**; **dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. 6, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il sig. Alessio Vescio.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 ottobre 2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore. Egli fa presente che la scadenza del **30 ottobre 2020** è stata posta dal Decreto Crescita (Decreto Legge n.34 del 2019), che ha modificato l'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e la precedente scadenza in esso menzionata: **la modifica entro tale termine è fondamentale per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)**, nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 25 settembre 2020.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per gli Enti Terzo Settore dal Codice del Terzo settore.

Si procede alla lettura, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

2) L'Assemblea elegge il Presidente, i membri del Direttivo di seguito elencati:

Presidente – ing. Umberto Mazzei;

Vice-presidente – Alessio Vescio;

Segretario – Arianna Fusto;

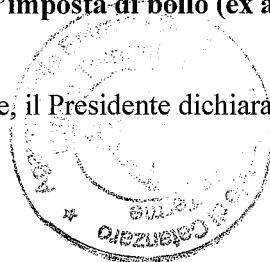
Tesoriere – Pietro Mazzei;

Magazziniere – Renato Bruno Scalise;

Consiglieri – Maurizio Mascaro, Avv. Luigi Maria Mete, Tommaso Lucia e Miriam Mascaro.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore)

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.30.



Il segretario verbalizzante

Alessio Vescio



REGISTRATO A LAMEZIA TERME 29 OTT. 2020

N. 914

3

DATA EMISSIONE #

ESSEUT

IL FUNZIONARIO

ROBERTO CANDIDO